

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
Dlgs 152/06

Iscrizione N: TO10100
Il Presidente
della Sezione regionale del Piemonte
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia, delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti 5 febbraio 2004, recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto (pubblicato sulla G.U. n.87 del 14 aprile 2004);

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 30 marzo 2004, prot. 01/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 di cui all'articolo 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406 (pubblicata sulla G.U. n.88 del 15 aprile 2004);

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 09/02/2012 registrata al numero di protocollo 2935/2012;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Piemonte del 27/03/2012 con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria e classe:

10A - E

dell'impresa **RONCO ANDREA S.R.L.**

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Piemonte del 27/03/2012 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/fidejussione bancaria n. 01994591000029 prestate da Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa per l'importo di Euro 30500,00

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

1. L'impresa **RONCO ANDREA S.R.L.** C.F.: 01417380050 con sede in **VILLANOVA D'ASTI (AT), VIA SAN PAOLO 16/18/20** è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria e classe:
10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) e classe E (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 50.000,00) dal 27/03/2012 al 27/03/2017;

Art. 2

(legale/i rappresentante/i e responsabile/i tecnico/i)


LEGALI RAPPRESENTANTI:

RONCO ANDREA
codice fiscale: **RNCNDR76S09B573R**
carica: amministratore unico

RONCO ANDREA S.R.L.
Numero Iscrizione **TO10100**
Provvedimento di Iscrizione Cat. 10

Prot. n.19505/2012 del 20/04/2012

Pagina 1 di 2



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
Dlgs 152/06

RESPONSABILI TECNICI:

RUPPA DANIELE
codice fiscale: RFFDNL76A15L219G
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

10A-E

Art. 3
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:


- 1) Copia del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere conservata presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei beni contenenti amianto oggetto dell'iscrizione.
- 2) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.
- 3) L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita e mantenuta con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 4) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 4
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TORINO, 20/04/2012

Il Segretario
- Marina Frossasco -



Il Presidente
- Sergio Rodda -




RONCO ANDREA S.R.L.
Numero Iscrizione TO10100
Provvedimento di Iscrizione Cat. 10

Prof. n. 19505/2012 del 20/04/2012



Albo Nazionale Gestori Ambientali



istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Via S. Francesco da Paola, 24
Dlgs 152/06

Iscrizione N: TO10100
Il Presidente
della Sezione regionale del Piemonte
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto il Decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l'articolo 3, comma 3;
Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 26/07/2012 registrata al numero di protocollo 26921/2012;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Piemonte in data 02/08/2012 con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

10A - E ord - dal 27/03/2012 al 27/03/2017

dell'impresa

RONCO ANDREA S.R.L.

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Piemonte in data 02/08/2012 con cui è stata accettata l'appendice di variazione alla polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 01994591000029 prestata da Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa per l'importo di Euro 30500,00 per la categoria 10A classe E, concernente la variazione di sede legale;

DISPONE PER L'IMPRESA

Art. 1

Denominazione: RONCO ANDREA S.R.L.
Con Sede a: DUSINO SAN MICHELE (AT)
Indirizzo: CORSO UMBERTO I N. 28
CAP: 14010
C. F.: 01417380050

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Anagrafica:

Dati oggetto di variazione:
comune: da VILLANOVA D'ASTI a DUSINO SAN MICHELE
CAP: da 14019 a 14010
via: da VIA SAN PAOLO 16/18/20 a CORSO UMBERTO I N. 28

Art. 2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 19505/2012 del 20/04/2012 che si intendono qui integralmente riportate.




Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
Dlgs 152/06.

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TORINO, 24/09/2012

Il Segretario
- Marina Frossasco -



Il Presidente
- Sergio Rodda -

